Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari – La nuova disciplina dei rapporti commerciali.

Con l' emanazione delle norme attuative richieste dalla norma , a decorrere dal 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le disposizioni normative in tema di cessione dei prodotti agro-alimentari previste dall'art. 62 del D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto sulle liberalizzazioni) , convertito, con modificazioni nella L. 24.03.2012, n. 27.

La normativa prevede l'obbligo della forma scritta per tutte le transazioni commerciali inerenti alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari. Il generico richiamo – nelle disposizioni attuative - ai prodotti alimentari di cui all'art. 2 del regolamento CE n. 178/2002, fa sì che tra i prodotti siano ricomprese anche bevande come il vino e la birra. Sono esclusi dal campo d'applicazione della disposizione i contratti conclusi con il consumatore finale-persona fisica e le cessioni istantanee di prodotti agricoli e alimentari, ovverosia quelle in cui il pagamento avviene contestualmente alla consegna dei prodotti .

Si tratta di una norma che coinvolge le Associazioni di Promozione Sociale che somministrano alimenti e bevande presso i bar delle sedi sociali, allorquando acquistano (non istantaneamente, ad esempio al supermercato) prodotti agro-alimentari da impiegare nella somministrazione di alimenti e bevande ai soci.

La forma scritta, a pena di nullità, consiste nella redazione di un contratto in cui è necessario indicare la durata, le quantità e la natura (ovverosia la descrizione) del prodotto venduto/acquistato, il prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento. Il decreto prevede che si consideri "forma scritta" qualsiasi comunicazione (anche a mezzo e-mail o fax), e "anche priva di sottoscrizione", a condizione che risulti l'inequivoca volontà delle parti di costituire un regolare rapporto giuridico patrimoniale – od estinguerlo - avente per oggetto la cessione di prodotti alimentari. La violazione degli obblighi relativi ai requisiti del contratto, oltre alla nullità dello stesso, espone ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 20.000, a seconda del valore dei beni ceduti.

Le norme attuative hanno stabilito che anche i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, possono costituire idoneo documento scritto per la regolare cessione dei prodotti agricoli e alimentari purché integrati con i suddetti elementi essenziali e recanti la seguente dicitura: "Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

La norma stabilisce inoltre un termine legale di pagamento per i prodotti oggetto di cessione, differenziato in ragione della deteriorabilità o meno delle merci: 30 giorni per i prodotti deteriorabili, 60 giorni per gli altri prodotti. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta una sanzione, in capo al debitore, variabile da 500 a 500.000 euro. L'entità è concretamente determinata in ragione del fatturato, della ricorrenza e della misura dei ritardi. La sanzione è comminata dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato, ma sarà la Guardia di Finanza a esperire i controlli.